

SOC Sanità animale

Responsabile del Procedimento

Dott. Giampaolo Baracetti

(+39) 335 7927472

giampaolo.baracetti@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Olga Micoli

(+39) 0432 553948

olga.micoli@asufc.sanita.fvg.it

Spett.li

COMUNI INTERESSATI

ASUGI – S.O.C. Sanità Animale

Direzione Centrale Salute e
Protezione Sociale SERVIZIO SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA

Pec: salute@certregione.fvg.it

E p.c. Al veterinario Ufficiale competente

OGGETTO: Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Istituzione di zona di protezione e di zona di sorveglianza - ORDINANZA

IL DIRETTORE DELL'AREA VETERINARIA A "SANITÀ ANIMALE"

Giusto delega del Direttore Generale dell'ASUFC prot.n.169022 P-GEN/ASUFC del 31/10/2024, in qualità di
Autorità Competente:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ed in particolare
l'articolo 64 "Istituzione di zone soggette a restrizione da parte dell'autorità competente";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2018 "Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di
accesso al Fondo per l'emergenza aviaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 in cui la Regione Friuli Venezia Giulia è stata classificata ad Alto Rischio;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali rep. 125, del 25 luglio
2019, allegato B "Influenza aviaria ad alta patogenicità";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge n. 53 del 22 aprile 2021, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot.n. 0031296-22/10/2024-DGSAF-MDS-P “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria;

CONSIDERATA la comunicazione dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie “FAO, OIE, EU and National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza” pervenuta a questa Azienda sanitaria mediante mail ordinaria in data 21/11/2024, relativa alla conferma di positività per virus influenzale ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in carcasse di gallina ovaiole provenienti da un allevamento familiare di pollame numero di stabilimento IT190UD021TA01 a seguito di conferimento per indagini di laboratorio a seguito di alta mortalità;

CONSIDERATA la necessità di adottare in conformità all’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una Zona di Protezione nel raggio di 3 Km intorno all’allevamento familiare di pollame e di una Zona di Sorveglianza nel raggio di 7 km dalla zona di protezione, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg. (UE) 2020/687 sopra richiamato;

CONSIDERATA l’ordinanza del Direttore della S.O.C. Sanità Animale del 25/11/2024 prot.n.181667 P-GEN/ASUFC avente come oggetto: “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Provvedimento di conferma di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo **H5N1** e conseguente sequestro e distruzione intero effettivo dell’**allevamento familiare** recante codice: **IT190UD021** risultato infetto - Ubicazione allevamento: **FIUMICELLO VILLA VICENTINA, VIA G.GARIBALDI N.31 - Loc. Villa Vicentina** - (Latit. 45.822093– Long. 13.383938)”;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. Di istituire la Zona di Protezione (ZP) da influenza aviaria, così come delimitata nella mappa in allegato 1, che interessa il Comune di Fiumicello Villa Vicentina e che coinvolge gli stabilimenti avicoli indicati nell'allegato 2 e 3 ;
2. Di adottare le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:
 - a) Censimento di tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicate all'interno della zona ed effettuazione, da parte dei veterinari ufficiali della S.O.C. Sanità Animale, di almeno una visita presso tali stabilimenti il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio in analogia con le disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot.n. 0031296-22/10/2024-DGSAF-MDS-P;
 - b) Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di protezione è autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga:
 1. Senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 2. Prevedendo le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 3. Evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - c) E' vietata la movimentazione di pollame e relativi prodotti e di altri volatili in cattività da e verso la zona di protezione, salvo nei casi in cui la Regione Friuli Venezia Giulia conceda specifiche deroghe in conformità al Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2020/687, articoli 29, 30, 31, 33, 34, 35;
 - d) Smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto autorizzato;
 - e) Rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - f) I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 2020/687; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - g) Non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazioni da parte delle autorità competenti; al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto autorizzato per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - h) Sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività,
 - i) E' vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento;
 - j) E' vietato l'utilizzo di richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- 3) Di istituire la **Zona di Protezione** (focolaio di Fiumicello Villa Vicentina) da influenza aviaria, che interessa i Comuni di Fiumicello Villa Vicentina, Aquileia, Terzo di Aquileia, Cervignano del Friuli e Ruda e la **Zona di Sorveglianza** che interessa i Comuni di Fiumicello Villa Vicentina, Aquileia, Terzo di Aquileia, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Bagnaria Arsa, Ruda, Aiello del Friuli, Visco, Palmanova, San Vito al Torre e Campolongo Tapogliano, così come delimitata dalla mappa in allegato 1), che coinvolge gli stabilimenti indicati negli allegati 2 e 3;

- 4) Di adottare le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di sorveglianza:
- a) Censimento di tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicate all'interno della zona ed effettuazione, da parte dei Veterinari Ufficiali su indicazioni del Direttore della S.O.C. Sanità Animale, di un campione di stabilimenti situati nella zona di sorveglianza e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 0031296-22/10/2024-DGSAF-MDS-P e al protocollo concordato con il CRN (Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria);
 - b) Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di sorveglianza è autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga:
 - 1. Senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2. Prevedendo le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - 3. Evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - c) E' vietata la movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività da e verso la zona di sorveglianza, salvo nei casi in cui la Regione Friuli Venezia Giulia conceda specifiche deroghe, in conformità al Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri e alle condizioni stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, art. 43, 44, 46, 47, 49 e dal 50 al 53;
 - d) Chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 2020/687;
 - f) Non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Direttore S.O.C. Sanità Animale o del Veterinario Ufficiale di Sanità Animale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati agli spazi umani, art. 52 e 53, in cui essi:
 - 1. Non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - 2. Non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - g) Eventuali aumenti di mortalità o della morbilità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati alla S.O.C. Sanità Animale, per vie brevi al veterinario competente per territorio e/o reperibile e successivamente all'indirizzo pec aziendale: asufc@certsanita.fvg.it
(alla cortese attenzione della S.O.C. Sanità Animale) che svolge gli opportuni accertamenti;
 - h) Sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva l'autorizzazione da parte delle autorità competenti;
 - i) E' vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento;
 - j) E' vietato l'utilizzo di richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
 - k) Sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
- 5) Di sospendere il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna (compreso il "pronto caccia") in tutto il territorio soggetto a restrizione per l'influenza aviaria (ZP e ZS)

6) DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle Zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente regionale, in conformità al Decreto Legislativo n. 136 del 05 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) 2020/687, sentito il Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la seguente procedura:

Tutte le richieste di deroga dovranno essere inviate con congruo anticipo via e-mail ai seguenti indirizzi: marta.zanolla@regione.fvg.it e manlio.palei@regione.fvg.it,

mettendo in copia: giampaolo.baracetti@asufc.sanita.fvg.it

Ogni richiesta dovrà riportare:

- Motivo della movimentazione (macellazione, da vita, uova, ...),
- Codice aziendale di partenza,
- Stabilimento di macellazione o codice aziendale di destino,
- Numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare,
- Data prevista della movimentazione.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità territorialmente competente stabilisce, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, che è consentita la movimentazione di animali (circuito rurale) e prodotti (uova) dagli stabilimenti avicoli siti nella Zona di Sorveglianza, all'interno del territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale alle condizioni di monitoraggio concordate con il CRN, effettuate da parte dei Veterinari Ufficiali ASUFC e riportate all'Allegato 3;

- 7) Di mantenere le sopra citate misure per almeno trenta (30) giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'allevamento infetto;
 - 8) Di incaricare i Veterinari Ufficiali di S.O.C. Sanità Animale alla vigilanza e controllo delle misure previste dal presente provvedimento;
 - 9) Di stabilire che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;
 - 10) Di stabilire che venga trasmesso ai Sigg.ri Sindaci, in particolar modo, dei Comuni interessati e notificato altresì ai proprietari/detentori degli Stabilimenti Avicoli presenti nel territorio della Zona di Protezione e di Sorveglianza;
 - 11) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di giorni sessanta (60) dalla data di notifica, il ricorso al TAR;
 - 12) Di dare atto che i contravventori saranno puniti a termine di Legge;
 - 13) Di dare atto che la Struttura Operativa Complessa di Sanità Animale competente per territorio e il Comando di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
 - 14) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, LR 21/1992 e s.m.i..
-

Elenco allegati:

1	allegato 1 - Mappa.pdf
2	allegato 2 Elenco allevamenti Zona Protezione e Zona Sorveglianza.pdf
3	allegato 3 Elenco "altre strutture" Zona Protezione e Zona Sorveglianza.pdf

82/2005)

IL DIRETTORE SOC SANITA' ANIMALE – AREA A
dr. Giampaolo Baracetti

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)